Gentili Clienti,
i punti più importanti del Decreto "Rilancio" nell'ambito del rapporto di lavoro sono:

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cigo e assegno ordinario (FIS) per Covid-19

Cigo e Fis per causale "emergenza COVID-19" avevano una durata massima di **9 settimane** nel periodo **dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con il decreto Rilancio sono state incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, dopo aver interamente fruito delle precedenti 9 settimane**.
Viene inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di integrazione salariale allo stesso titolo, ma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Solo per i settori **turismo/fiere/congressi** esiste la possibilità di anticipare prima di settembre le ulteriori 4 settimane.

Cassa integrazione in deroga – FSBA (ammortizzatore per il settore dell'artigianato)

Le **9 settimane** nei periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**, sono state **incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo dopo aver interamente fruito del periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020**.

CONTRATTI A TERMINE

In via eccezionale si **consente di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020** i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato **in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali.**
È possibile, pertanto, rinnovare il contratto a termine o prorogarlo anche oltre i 12 mesi, senza dover apporre alcuna motivazione. **Rimane, invece, invariato, il limite massimo di durata del contratto a termine, ossia 24 mesi.**
Tale deroga vale **anche per i contratti di somministrazione a termine.**

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

È stato **prorogato di 5 mesi il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. blocco dei licenziamenti economici) da conteggiare dal 17 marzo 2020 teoricamente fino al 16 agosto 2020, salvo ulteriori modifiche.**

LAVORO AGILE

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato **che hanno almeno un figlio minore di anni 14**, a **condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore**, **hanno diritto** a **svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi, **a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.**

Fondazione Consulenti per il Lavoro
AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SEDE OPERATIVA:
Viale Giangiorgio Trissino 165 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 525823
selezione@studiodinuovo.it
DELEGA n. VI02058FL
Mario Di Nuovo

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DEI PREMI INAIL

I versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL per i soggetti individuati in base all'entità di ricavi o compensi con diminuzione di una certa percentuale di fatturato (rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) sono nuovamente rinviati e devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a massimo 4 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

DURC E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Il decreto Rilancio riporta **al 15 giugno 2020 la scadenza di** certificati, permessi, ecc., tra i quali anche il **DURC**, in scadenza entro il 15 aprile.

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

È stata prorogata la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato prevista **fino al 31 luglio 2020.** Fino a tale data **il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva, è equiparato a malattia,** per quanto riguarda il trattamento economico, e **non è computabile ai fini del periodo di comporto.**

L'INAIL ha emesso la Circ. 13/2020 dove ha precisato che le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. **I predetti eventi infortunistici** gravano sulla gestione assicurativa e **non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio**.

I presupposti per la responsabilità penale e civile comportano la presenza rigorosa della prova del nesso di causalità e occorre anche quella dell'imputabilità, quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. Ciò comporta la necessità che il datore di lavoro rispetti e faccia rispettare quanto indicato nel proprio DVR e le misure adottate nei diversi protocolli Covid – 19 emanati a livello nazionale e regionale.

Pertanto, chiarisce l'INAIL, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida.

CONGEDI E TRATTAMENTI DIVERSI PER I DIPENDENTI

Congedo parentale straordinario per i genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età)

A decorrere **dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020,** e per un periodo **continuativo o frazionato** comunque **non superiore a 30 giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato **hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità pari **al 50 % della retribuzione**. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo

SEDE OPERATIVA:
Viale Giangiorgio Trissino 165 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 525823
selezione@studiodinuovo.it
DELEGA n. VI02058FL
Mario Di Nuovo

parentale fruiti dai genitori nel periodo di cui sopra, sono convertiti nel congedo speciale Covid e **non computati come congedi parentali**.

Questo congedo straordinario spetta anche agli iscritti alla Gestione Separata Inps (liberi professionisti/co.co.co.) e agli iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti dell'Inps.

Chiarimenti dell'INPS:

- ✓ i 30 giorni sono concessi alternativamente a entrambi i genitori e indipendentemente dal numero dei figli;
- ✓ la fruizione del congedo Covid è incompatibile con la contemporanea percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali CIGO, CIGS, CIG in Deroga, ASSEGNO Ordinario, Cisoa, Naspi e Dis Coll;
- ✓ può essere goduto anche a modalità frazionata (ma sempre a giornate intere, in quanto non è prevista la fruizione oraria);
- ✓ il nucleo familiare è costituito dai soggetti che compongono la famiglia (iscritti nello stesso stato di famiglia **e** con la stessa residenza);
- ✓ perché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi devono avere residenze diverse, altrimenti se uno dei due è beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore impedisce all'altro la fruizione del congedo nonostante lo status di separati o divorziati;
- ✓ se è disposto l'affido esclusivo del figlio, il congedo può essere fruito dal genitore affidatario a prescindere dalla causale assenza dell'altro genitore;
- ✓ il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma in modalità alternata;
- ✓ il congedo Covid è compatibile con la percezione delle indennità (professionisti e collaboratori, autonomi stagionali del turismo, agricoli, spettacolo), sia da parte del genitore richiedente che dell'altro genitore presente nel nucleo familiare.

I lavoratori che hanno già usufruito dei 15 giorni introdotti dal Decreto "Cura Italia", potranno godere, entro il 31 luglio 2020, delle rimanenti 15 giornate. I dipendenti che, invece, non hanno ancora goduto di tale beneficio possono usufruire di 30 giornate di congedo retribuito, entro il 31 luglio 2020.

I **genitori con figli minori di 16 anni**, hanno **diritto** ad usufruire del suddetto **congedo per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi** per l'infanzia e delle attività didattiche, delle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità**, nel riconoscimento di contribuzione figurativa e con diritto alla sola conservazione del posto.
In entrambi i casi i suddetti diritti sussistono a condizione che, nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Bonus baby- sitting

E' stato elevato da 600 a **1.200 euro il bonus *baby - sitting*** da erogare, in **alternativa al congedo straordinario**, a favore dei genitori **lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a 12 anni**, per **l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia , ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.**
Il bonus è incompatibili con la fruizione del bonus Asilo Nido.

SEDE OPERATIVA:
Viale Giangiorgio Trissino 165 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 525823
selezione@studiodinuovo.it
DELEGA n. VI02058FL
Mario Di Nuovo

La richiesta va fatta direttamente dal dipendente interessato, con la seguente procedura:

⇒ **presentazione della domanda** nel sito INPS, utilizzando il proprio PIN (è sufficiente il possesso della prima parte) e compilando le diverse sezioni dell'anagrafica (dati del richiedente, del minore e dell'altro genitore), specificando la tipologia di rapporto di lavoro. Dovrà farsi inoltre, una dichiarazione sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di legge (che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiari di strumenti a sostengo del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore).
In caso di esito positivo, l'importo verrà erogato in automatico sul libretto famiglia.
Attenzione, in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda **è necessario che il PIN semplificato venga convertito in PIN dispositivo.**

Attenzione: il beneficiario, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla comunicazione di accoglimento della domanda, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, e-mail o Pec), dovrà procedere alla c.d. "appropriazione" telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, in mancanza verrà considerato una rinuncia tacita.

⇒ **Libretto famiglia,** poiché la fruizione avviene tramite Libretto Famiglia, il beneficiario (utilizzatore) e il prestatore sono tenuti a registrarsi preliminarmente presso il sito dell'Inps (www.inps.it) tramite il proprio PIN dispositivo, nella sezione "prestazioni occasionali/libretto famiglia" o utilizzando il servizio di Contact Center o tramite nostro Studio. Il prestatore, al momento della registrazione dovrà inserire lo strumento di pagamento (IBAN, bonifico domiciliato, ecc.).

Le prestazioni inserite entro il terzo giorno del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito sullo strumento di pagamento indicato al momento della registrazione.
Vi ricordiamo che per ogni ora di prestazione nel libretto famiglia viene corrisposto un titolo con valore a 10 euro.
Ancora non sono disponibili le istruzioni dell'Inps per l'utilizzo del bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Permessi retribuiti Legge 104/92

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa della Legge 104/92 è stato incrementato di **ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.**

La richiesta deve essere fatta direttamente dall'interessato al datore di lavoro. È da tenere in considerazione che l'INPS ha precisato che in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite ma riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

INDENNITA' DI 500 EURO PER I LAVORATORI DOMESTICI

Il decreto Rilancio ha introdotto un'indennità paria a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che:

SEDE OPERATIVA:
Viale Giangiorgio Trissino 165 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 525823
selezione@studiodinuovo.it
DELEGA n. VI02058FL
Mario Di Nuovo

- al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
- non siano conviventi con il datore di lavoro.

Questa indennità spetta anche nel caso in cui il lavoratore domestico abbia continuato a lavorare oppure abbia beneficiato di un periodo di ferie, un permesso non retribuito o una sospensione extra feriale e non concorre alla formazione del reddito.

Tale indennità sarà erogata dall'INPS, previa domanda della lavoratrice, ed il servizio per richiedere tale misura straordinaria è già attivo sul sito dell'INPS.

Le domande possono essere presentate direttamente dal portale, previo accesso tramite:
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS, ma l'indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN DISPOSITIVO. Tale operazione potrà essere fatta tramite la funzione "Converti PIN";
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Si precisa che dopo aver effetto l'autenticazione al servizio sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

Sono esclusi i lavoratori domestici:
- titolari di pensione (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico;
- persone che abbia già usufruito di uno dei seguenti benefici:
  - indennità (600 euro) per i professionisti ed i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  - indennità (600 euro) per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale AGO/per i lavoratoti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali/per i lavoratori del settore agricolo/per i lavatori dello spettacolo;
  - reddito ultima istanza;
  - indennità (500/600/1000 euro) per i mesi di aprile e/o maggio 2020, per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid;
  - reddito di emergenza;
  - reddito di cittadinanza, a meno che l'importo dell'assegno non sia inferiore all'indennità del lavoro domestico. In tal caso, l'indennità di lavoro domestico spetterà solo la misura integrativa del reddito di cittadinanza fino al raggiungimento del limite massimo di 500 euro mensili;
  - titolare di un rapporto di lavoro irregolare, oggetto di emersione ai sensi dell'art. 103 DL 34/2020.

Augurandoci che quanto indicato possa esserVi utile ringraziamo della collaborazione e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Mario Di Nuovo – Mirella Saavedra

SEDE OPERATIVA:
Viale Giangiorgio Trissino 165 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 525823
selezione@studiodinuovo.it
DELEGA n. VI02058FL
Mario Di Nuovo